

TAR Toscana sez. I 1/8/2017 n. 1014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2017, proposto da:

Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Lo Manto, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio 219;

contro

Comune di Castelfranco Piandiscò, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Barchielli, Giuseppe Gratteri, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Francesco Barchielli in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 10;

Unione dei Comuni del Pratomagno, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Roberto V., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

1) della determina del Comune di Castelfranco Piandiscò, Ufficio Urbanistica e Ambiente, 11.5.2017, n. 11 avente ad oggetto "affidamento di incarico professionale per la redazione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo del Comune di Castelfranco Piandiscò - determina a contrarre – rettifica determina n. 607 del 27.10.2016 e 80 del 6.2.2017", ed in parte qua e per quanto occorrer possa, di tutti i documenti ivi approvati e segnatamente il disciplinare di gara, il bando il disciplinare prestazionale con essa approvato;

2) della determina del Comune di Castelfranco Piandiscò, Ufficio Urbanistica e Ambiente 9.2.2017, n. 2 e degli atti di gara con esso approvati;

degli ulteriori atti della procedura di gara ancorché incogniti ed in particolare:

3) la determina dell'Unione dei Comuni del Pratomagno 6.6.2017, n. 36/DV (RG 228) – recante l'approvazione dei verbali e la proposta di ammissione ed esclusione degli operatori economici per la successiva valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

4) della determina dell'Unione dei Comuni del Pratomagno 6.6.2017, n. 37/DV (RG 229) recante la nomina della commissione tecnica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Piandiscò;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana ha impugnato le delibere a contrarre n. 2 del 9 febbraio 2017 e n. 11 dell'11 maggio 2017 e, più in generale, gli atti relativi alla procedura di "*affidamento di incarico professionale per la redazione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo del Comune di Castelfranco Piandiscò - determina a contrarre - rettifica determina n. 607 del 27 ottobre 2016 e 80 del 6.2.2017*".

La ricorrente contesta il contenuto del disciplinare e degli atti di gara che, pur prevedendo la partecipazione alla gara in gruppi di progettazione formati da una pluralità di professionisti, non riconoscerebbe ai Dottori Agronomi e Forestali la competenza a svolgere in autonomia (senza cioè il necessario affiancamento ad un Architetto) l'attività di valutazione territoriale e ambientale.

Nell'avversare i provvedimenti sopra citati si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell'art. 2, comma 2 della L. n. 3 del 1976, in quanto il disciplinare di gara, prevedendo che i professionisti "esperti in valutazioni territoriali e ambientali", possano essere anche Biologi, Geologi, Ingegneri Civili e Ambientali, Dottori Agronomi e Forestali ma che "almeno uno dei professionisti deve essere un Pianificatore" escluderebbe di fatto che tutti i professionisti diversi da quest'ultimo possano svolgere autonomamente l'attività valutativa;

2. la violazione dell'art. 2 della L. n. 3 del 1976, degli artt. 1, 9, 11 e 16 del DPR 328 del 2001, dell'art. 6 del D. Lgs 152 del 2006, in quanto la competenza in materia di valutazione ambientali dei Dottori Agronomi e Forestali risulterebbe essere generale, ricomprendendo anche la materia della pianificazione e programmazione territoriale, paesaggistica e in generale ambientale.

Si è costituito il Comune di Castelfranco Piandiscò, eccependo in primo luogo l'inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere, in quanto sussisterebbe un conflitto di interesse tra la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana ed i professionisti appartenenti a tale categoria professionale che partecipano alla gara.

Si è eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso in considerazione dell'omessa notifica all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, soggetto quest'ultimo controinteressato nel presente ricorso.

Nel merito si sono contestate le argomentazioni proposte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 12 luglio 2017, uditi i procuratori delle parti costituite ai sensi dell'art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo è necessario premettere che la manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari proposte.

1.1 Sono, infatti, infondati sia il primo che il secondo motivo, la cui analogia di argomentazioni consente una trattazione unitaria.

1.2 Con dette censure si è contestato il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità di partecipazione dei dottori agronomi in qualità di "*esperti in valutazioni territoriali e ambientali*", avrebbe sancito che almeno uno dei professionisti avrebbe dovuto essere un "Pianificatore", così precludendo che i dottori Agronomi potessero svolgere autonomamente l'attività valutativa.

1.3 Contrariamente a quanto affermato il disciplinare di gara è coerente con la determina n. 11 del 2017, circostanza quest'ultima che risulta evidente dal tenore letterale dei due atti, entrambi diretti a prevedere che almeno uno dei sopra citati esperti avrebbe dovuto essere iscritto all'albo degli Architetti, sezione A, settore "*pianificazione territoriale*".

1.4 La preferenza nei confronti di detta categoria risulta giustificata in ragione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. r), della legge del 7 gennaio 1976, n. 3, laddove la competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di valutazione di impatto ambientale è circoscritta a "*quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna*".

1.5 Al contrario l'art. 16, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 328/2001 attribuisce agli Architetti del settore "*pianificazione territoriale*" una competenza generale, che concerne "*il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale*", circostanza quest'ultima suscettibile di giustificare l'indispensabile presenza di detta categoria nell'ambito del procedimento di pianificazione urbanistica.

1.6 Sulla base delle disposizioni sopra citate è evidente che le competenze degli Architetti, in materia ambientale, non sono circoscritte a specifici ambiti, risultando idonee ad assumere un ruolo di coordinamento delle ulteriori professionalità, pur abilitate a integrare il gruppo di lavoro legittimato a partecipare alla procedura in questione.

1.7 Si consideri, infatti, che il disciplinare, così com'è stato successivamente modificato anche a seguito delle osservazioni dell'attuale ricorrente, consente già un'ampia partecipazione alla categoria dei Dottori Agronomi e Forestali, prevedendo che il gruppo di progettazione sia composto da "*un professionista esperto in agronomia*", categoria quest'ultima che ha la possibilità di partecipare anche in qualità di "*esperti in valutazioni territoriali e ambientali*".

1.8 Proprio l'assenza di una competenza generale in materia di valutazioni territoriali e ambientali, e quindi non circoscritta alla "flora e alla fauna" così come previsto legge del 7 gennaio 1976, n. 3, ha portato l'Amministrazione a prevedere (si veda il punto 7.2 del disciplinare di gara) che detta categoria dovrà essere sottoposta al coordinamento del professionista che assumerà la qualità di "*progettista del Piano Strutturale e del Piano Operativo del nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò*", professionista che deve essere iscritto all'albo degli Ingegneri o degli Architetti.

1.9 E' peraltro noto che la stazione appaltante nel predisporre il bando di gara e il relativo disciplinare esercita un potere discrezionale inerente al merito amministrativo e, pertanto, le clausole che formano la *lex specialis* possono essere censurate in sede giurisdizionale allorché appaiano viziate da eccesso di potere, ad esempio per illogicità, irragionevolezza od incongruenza rispetto al fine pubblico della gara (Cons. Stato Sez. IV, 24-11-2014, n. 5811).

2. Nel caso di specie le prescrizioni contenute nel disciplinare, non solo non risultano illogiche o irragionevoli, ma appaiono comunque funzionali all'oggetto dell'affidamento che, in quanto tale, è diretto ad ottenere la redazione di un piano urbanistico, atto necessariamente complesso e frutto dell'apporto di una pluralità di competenze, nell'ambito delle quali la materia di coordinamento della pianificazione non può non assumere un aspetto prioritario.

3. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione comunale che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE

Armando Pozzi

IL SEGRETARIO